

Informativa per la clientela

Informativa n. 30
del 5 dicembre 2008

“Manovra anti-crisi” (DL 29.11.2008 n. 185) - Principali disposizioni

INDICE

1	Premessa	3
2	Deducibilità del 10% dell'IRAP dalle imposte sui redditi	3
2.1	<i>Ambito soggettivo</i>	3
2.2	<i>Deducibilità secondo il principio di cassa</i>	3
2.3	<i>Presentazione di istanza di rimborso per i periodi d'imposta precedenti il 2008</i>	3
2.3.1	Termine per la presentazione dell'istanza	3
2.3.2	Istanza già presentata al 29.11.2008.....	3
2.3.3	Istanza non ancora presentata al 29.11.2008.....	3
3	Riduzione al 97% degli acconti IRES e IRAP 2008	4
3.1	<i>Ambito applicativo</i>	4
3.2	<i>Soggetti che al 29.11.2008 hanno già versato per intero l'acconto</i>	4
4	Rivalutazioni e riallineamenti di valori	4
4.1	<i>Riallineamento dei valori di marchi, avviamento e altri beni immateriali</i>	4
4.1.1	Riduzione del periodo di ammortamento.....	4
4.1.2	Decorrenza	4
4.1.3	Termini e modalità di versamento	4
4.2	<i>Rivalutazione dei beni immobili delle imprese</i>	5
4.2.1	Immobili rivalutabili.....	5
4.2.2	Modalità di rivalutazione	5
4.2.3	Imposta sostitutiva e saldo attivo di rivalutazione.....	5
4.2.4	Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.....	5
4.2.5	Versamento delle imposte sostitutive	5
5	Valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante	6
5.1	<i>Condizioni per l'applicazione della disposizione</i>	6
5.2	<i>Decorrenza</i>	6
6	Novità in materia di enti non commerciali	6
6.1	<i>Enti associativi e società sportive dilettantistiche - Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate di dati e notizie rilevanti fiscalmente</i>	6
6.2	<i>Organismi di volontariato - Limitazioni all'acquisizione della qualifica di ONLUS</i>	6
6.3	<i>Enti sportivi dilettantistici - Abolizione del riconoscimento del CONI per beneficiare delle agevolazioni fiscali</i>	7

7	Novità in materia di IVA	7
7.1	<i>Pagamento dell'IVA "per cassa"</i>	7
7.1.1	Applicazione sperimentale.....	7
7.1.2	Effetti dell'esigibilità differita.....	7
7.1.3	Limite temporale.....	7
7.1.4	Annotazioni da riportare in fattura.....	7
7.1.5	Soggetti esclusi.....	8
7.1.6	Decorrenza e disposizioni attuative.....	8
7.2	<i>IVA per i servizi televisivi</i>	8
8	Novità in materia di accertamento e riscossione	8
8.1	<i>Diminuzione delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso</i>	8
8.2	<i>Revisione speciale degli studi di settore</i>	9
8.3	<i>Limiti agli accertamenti presuntivi in caso di adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore</i>	9
8.4	<i>Adesione agli inviti al contraddittorio</i>	9
8.5	<i>Contrasto all'indebita compensazione di crediti nel modello F24</i>	10
8.6	<i>Abolizione dell'obbligo di comunicazione preventiva dell'utilizzo in compensazione dei crediti superiori a 10.000,00 euro</i>	10
8.7	<i>Abolizione dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi</i>	10
8.8	<i>Abolizione dell'obbligo di registrazione e di trasmissione telematica dei dati dei distributori automatici</i>	10
8.9	<i>Cartelle di pagamento relative a somme derivanti dall'adesione ai condoni</i>	11
8.10	<i>Misure cautelari a tutela del credito erariale</i>	11
8.11	<i>Esclusione dell'IVA dalla transazione fiscale</i>	11
8.12	<i>Nuova procedura dell'interpello c.d. "antielusivo"</i>	11
9	Altre novità in materia di agevolazioni fiscali	11
9.1	<i>Presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate per fruire della detrazione IRPEF/IRES del 55% per le spese di riqualificazione energetica</i>	11
9.1.1	Decorrenza.....	11
9.1.2	Modalità di presentazione dell'istanza.....	12
9.1.3	Termini di presentazione dell'istanza.....	12
9.1.4	Conversione nella detrazione IRPEF del 36%.....	12
9.2	<i>Presentazione di apposito formulario all'Agenzia delle Entrate per fruire del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo</i>	11
9.3	<i>Proroga al 2009 della detassazione dei premi di produttività</i>	12
9.4	<i>Incentivi fiscali per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero</i>	13
10	Concessione di un "bonus straordinario" a sostegno dei nuclei familiari	13
10.1	<i>Soggetti beneficiari</i>	13
10.2	<i>Determinazione del nucleo familiare</i>	14
10.3	<i>Ammontare del bonus</i>	14
10.4	<i>Modalità di corresponsione del bonus</i>	14
10.5	<i>Restituzione del bonus non spettante</i>	15
11	Agevolazioni per i mutui a tasso variabile relativi all'abitazione principale	15
11.1	<i>Mutui già stipulati</i>	15
11.2	<i>Mutui stipulati dall'1.1.2009</i>	16
12	Posta elettronica certificata per le imprese	16

1 PREMESSA

Con il DL 29.11.2008 n. 185, il Governo ha emanato una serie di misure “anti-crisi”, destinate a sostenere:

- le imprese;
- le famiglie;
- il lavoro e l’occupazione.

Di seguito si analizzano le principali novità.

Le disposizioni in esame potrebbero comunque subire modifiche durante l’*iter* parlamentare di conversione in legge.

Entrata in vigore

Il DL 185/2008 è entrato in vigore il **29.11.2008**.

2 DEDUCIBILITÀ DEL 10% DELL’IRAP DALLE IMPOSTE SUI REDDITI

A partire dal periodo d’imposta 2008 (soggetti “solari”), l’IRAP è deducibile dal reddito imponibile IRES e IRPEF anche se limitatamente a una quota pari al 10%.

2.1 AMBITO SOGGETTIVO

La deducibilità è ammessa a favore di tutti i soggetti passivi IRAP che determinano la base imponibile secondo i criteri “ordinari” (es. società di capitali, società di persone commerciali, imprenditori individuali, professionisti), ivi inclusi gli enti privati non commerciali, le società e gli enti non residenti, nonché le Amministrazioni pubbliche.

2.2 DEDUCIBILITÀ SECONDO IL PRINCIPIO DI CASSA

La deduzione del 10% dell’IRAP avviene secondo il criterio di cassa (quindi, all’atto dell’effettivo versamento).

2.3 PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI RIMBORSO PER I PERIODI D’IMPOSTA PRECEDENTI IL 2008

In relazione al periodo d’imposta 2007 e ai precedenti, è ammessa la presentazione dell’istanza di rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell’IRAP riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato.

Il rimborso spetta per una somma fino ad un massimo del 10% dell’IRAP dell’anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale.

2.3.1 Termine per la presentazione dell’istanza

L’istanza deve essere presentata entro 48 mesi dalla data di versamento.

2.3.2 Istanza già presentata al 29.11.2008

Se al 29.11.2008 l’istanza di rimborso è già stata presentata, i contribuenti hanno diritto al rimborso secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, nel rispetto di determinati limiti di spesa. Tuttavia, ai fini dell’eventuale completamento dei rimborsi, è prevista l’integrazione delle risorse con successivi provvedimenti legislativi.

2.3.3 Istanza non ancora presentata al 29.11.2008

Se al 29.11.2008 l’istanza di rimborso non è ancora stata presentata, i contribuenti hanno diritto al rimborso previa presentazione di istanza all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, qualora sia ancora pendente il suddetto termine di 48 mesi.

Le modalità di presentazione delle istanze saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

3 RIDUZIONE AL 97% DEGLI ACCONTI IRES E IRAP 2008

La percentuale di computo degli acconti IRES e IRAP relativi al periodo d'imposta 2008 (soggetti "solari") è ridotta dal 100% al 97%.

3.1 AMBITO APPLICATIVO

La riduzione è applicabile esclusivamente agli acconti dovuti da:

- società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali;
- soggetti equiparati ai precedenti;
- soggetti non residenti.

Restano quindi esclusi dalla riduzione:

- l'acconto IRPEF;
- l'acconto IRAP dovuto dai soggetti IRPEF (es. imprenditori individuali, snc, sas e soggetti equiparati).

Per gli acconti in esame, la percentuale di computo resta quindi quella "ordinaria" (99%).

3.2 SOGGETTI CHE AL 29.11.2008 HANNO GIÀ VERSATO PER INTERO L'ACCONTO

Ai contribuenti che, alla data del 29.11.2008, hanno già provveduto al versamento dell'acconto sulla base della percentuale del 100%, compete un credito d'imposta, in misura corrispondente alla predetta riduzione, da utilizzare in compensazione nel modello F24 secondo le modalità ordinarie (ad esempio, in occasione del versamento delle ritenute e dell'IVA in scadenza il 16.12.2008).

4 RIVALUTAZIONI E RIALLINEAMENTI DI VALORI

Il DL 185/2008 ha previsto per le imprese:

- la possibilità di "riallineare" i valori civili e fiscali dei beni immateriali pervenuti a seguito di fusione, scissione o conferimento;
- una nuova disciplina di rivalutazione, riservata ai beni immobili.

4.1 RIALLINEAMENTO DEI VALORI DI MARCHI, AVVIAMENTO E ALTRI BENI IMMATERIALI

Il DL 185/2008 prevede la possibilità di riallineare i valori fiscali dei marchi, dell'avviamento e di altre attività immateriali a quelli attribuiti in bilancio a seguito di operazioni straordinarie neutrali (fusione, scissione o conferimento), dietro il versamento di un'imposta sostitutiva del 16% sulle differenze.

4.1.1 Riduzione del periodo di ammortamento

Il versamento dell'imposta sostitutiva consente, oltre al riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, la riduzione del periodo di ammortamento fiscale delle differenze. In particolare, il periodo di deduzione fiscale è previsto:

- nella misura di 1/9, per i marchi e l'avviamento (in luogo di 1/18);
- nel limite della quota imputata a Conto economico, con la soglia massima di 1/9, per le altre attività immateriali.

4.1.2 Decorrenza

Le agevolazioni in commento si applicano ai maggiori valori risultanti da operazioni straordinarie:

- effettuate a partire dal periodo d'imposta 2008;
- nonché a quelle già effettuate.

4.1.3 Termini e modalità di versamento

L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in cui è effettuato il riallineamento, obbligatoriamente in un'unica soluzione.

4.2 RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI DELLE IMPRESE

Il DL 185/2008 ripropone una disciplina di rivalutazione dei beni d'impresa dietro il pagamento di un'imposta sostitutiva, riservandone, però, l'ambito di operatività ai soli beni immobili.

Viene, altresì, riproposta la possibilità di affrancare a pagamento il saldo attivo costituito a seguito della rivalutazione dei beni.

4.2.1 Immobili rivalutabili

A differenza dei precedenti provvedimenti di rivalutazione, generalmente riservati alla generalità dei beni – materiali e immateriali – ammortizzabili, il DL 185/2008 limita il beneficio ai soli beni immobili (terreni e fabbricati). Sono, tuttavia, esclusi:

- gli immobili "merce" (costruiti e/o acquistati per la rivendita);
- le aree fabbricabili.

4.2.2 Modalità di rivalutazione

La rivalutazione degli immobili:

- riguarda i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio 2007;
- deve essere effettuata nel bilancio 2008;
- deve obbligatoriamente riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. A tal fine, si considerano appartenenti alla medesima categoria omogenea:
 - gli immobili ammortizzabili;
 - gli immobili non ammortizzabili.

4.2.3 Imposta sostitutiva e saldo attivo di rivalutazione

La rivalutazione è condizionata al versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF/IRES, dell'IRAP e delle eventuali addizionali in misura pari:

- al 10% dei maggiori valori iscritti, per gli immobili ammortizzabili;
- al 7% dei maggiori valori iscritti, per gli immobili non ammortizzabili.

I maggiori valori iscritti, i quali trovano contropartita in una riserva appositamente denominata nel passivo del bilancio, sono riconosciuti a decorrere dal terzo esercizio successivo.

4.2.4 Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione

Il saldo attivo di rivalutazione, che costituisce riserva in sospensione d'imposta, può essere affrancato mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 10%.

4.2.5 Versamento delle imposte sostitutive

Le imposte sostitutive per la rivalutazione dei beni d'impresa ed (eventualmente) l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione devono essere versate, a scelta dell'impresa:

- in un'unica soluzione, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
- in tre rate, delle quali la prima nel termine di cui al punto precedente, e le altre due scadenti nel termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dei due periodi d'imposta successivi.

5 VALUTAZIONE DEI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE

Il DL 185/2008 consente ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali di valutare i titoli iscritti nell'attivo circolante, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, in base:

- al valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- ovvero, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvata.

In tal modo, considerata l'eccezionale situazione di turbolenza dei mercati finanziari, viene consentito alle imprese di derogare, per i titoli che non costituiscono immobilizzazioni, al criterio generale di valutazione al minore tra costo e valore di mercato, evitando di contabilizzare a Conto economico rilevanti perdite.

5.1 CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE

La possibilità di non svalutare i titoli è ammessa a condizione che la perdita non abbia carattere durevole.

5.2 DECORRENZA

La misura è stata prevista per l'esercizio in corso al 29.11.2008 (esercizio 2008 per i soggetti "solari"), ma potrà essere estesa, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, anche all'esercizio successivo, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

6 NOVITÀ IN MATERIA DI ENTI NON COMMERCIALI

6.1 ENTI ASSOCIATIVI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE - COMUNICAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI DATI E NOTIZIE RILEVANTI FISCALMENTE

Al fine di beneficiare della non imponibilità (ai fini IRES e IVA) di corrispettivi, quote e contributi, gli enti non commerciali di tipo associativo devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

Tale adempimento si affianca alla necessaria sussistenza dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria (es. indicazione di specifiche clausole nello statuto).

6.1.1 Ambito di applicazione

Le disposizioni in esame si applicano:

- a tutti gli enti associativi, sia già esistenti che di nuova costituzione;
- anche alle società sportive dilettantistiche.

6.1.2 Modalità di comunicazione

L'obbligo di comunicazione in esame deve avvenire:

- in via telematica;
- mediante un apposito modello che sarà approvato dall'Agenzia delle Entrate;
- con le modalità ed entro i termini che saranno stabiliti dalla stessa Agenzia.

6.2 ORGANISMI DI VOLONTARIATO - LIMITAZIONI ALL'ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI ONLUS

Per effetto del DL 185/2008, gli organismi di volontariato di cui alla L. 266/91 non sono più considerati ONLUS "di diritto".

I suddetti organismi, infatti, possono essere riconosciuti come ONLUS a condizione che:

- lo svolgimento di attività commerciali sia limitato a quelle considerate "marginali" dal DM 25.5.95, tra le quali si segnalano:
 - le attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione;

- le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- le cessioni di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari;
- le attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- trasmettano telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti al fini fiscali, così come previsto per gli enti associativi.

6.3 ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI - ABOLIZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEL CONI PER BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, le società e le associazioni sportive dilettantistiche non devono più essere riconosciute dal CONI, mediante l’iscrizione nel relativo Registro.

Il CONI non deve più trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

Destinazione del 5 per mille dell’IRPEF

Il requisito del riconoscimento del CONI continua però ad essere previsto ai fini della destinazione alle associazioni sportive dilettantistiche del 5 per mille dell’IRPEF relativa al 2008.

7 NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

7.1 PAGAMENTO DELL’IVA “PER CASSA”

Viene stabilito che l’IVA, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di cessionari e committenti che acquistano nell’esercizio dell’attività d’impresa o di arte o professione, deve essere versata al momento dell’incasso del corrispettivo.

La qualifica del cessionario o committente è, quindi, essenziale ai fini del differimento dell’esigibilità dell’IVA; in pratica, il differimento non è applicabile alle operazioni effettuate nei confronti dei “privati”.

7.1.1 Applicazione sperimentale

L’esigibilità differita dell’imposta, già prevista per le operazioni poste in essere nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici, è stata quindi generalizzata, sia pure in via sperimentale, per i soli anni 2009, 2010 e 2011.

7.1.2 Effetti dell’esigibilità differita

L’esigibilità differita comporta che:

- le fatture vengano emesse ed annotate nei termini ordinari;
- l’imposta sia contabilizzata solo al momento dell’incasso del corrispettivo;
- la detrazione, per il cessionario o committente, possa essere esercitata solo quando il venditore/prestatore ha incassato il corrispettivo.

7.1.3 Limite temporale

L’imposta diventa comunque esigibile, anche se il pagamento non è avvenuto, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Tale limite non si applica nell’ipotesi in cui il cessionario o committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato ad una procedura concorsuale od esecutiva. In tal caso, la sospensione dovrebbe operare fino a quando il creditore non incassi il corrispettivo, comprendente anche l’IVA.

7.1.4 Annotazioni da riportare in fattura

A differenza dell’esigibilità differita prevista per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici, che opera, in via presuntiva, anche senza l’espressa indicazione in fattura,

il differimento dell'esigibilità in esame presuppone che la fattura rechi l'annotazione "operazione con imposta ad esigibilità differita", oltre alla relativa norma di riferimento.

7.1.5 Soggetti esclusi

La norma non si applica alle operazioni effettuate:

- da soggetti che si avvalgono dei regimi speciali di applicazione dell'IVA (es. agricoltura, intrattenimenti, ecc.);
- nei confronti di cessionari o committenti che applicano il meccanismo del "reverse charge", in quanto il cedente o prestatore non addebita l'imposta, mentre la controparte ne esercita la detrazione contestualmente al versamento.

7.1.6 Decorrenza e disposizioni attuative

L'efficacia della norma in esame è però subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

Con successivo DM sarà inoltre stabilito il volume d'affari che i contribuenti devono possedere per usufruire dell'agevolazione, oltre alle ulteriori disposizioni attuative.

7.2 IVA PER I SERVIZI TELEVISIVI

I servizi di radiodiffusione sono soggetti, in via generalizzata, all'aliquota IVA ordinaria (20%), a prescindere:

- sia dalla piattaforma tecnologica utilizzata per trasmettere il segnale (via cavo, satellite o antenna);
- sia dalle modalità di pagamento del corrispettivo del servizio.

Criteria di individuazione del luogo impositivo

È prevista la proroga al 31.12.2009 dei criteri di individuazione del luogo impositivo attualmente vigenti per le prestazioni di

- radiodiffusione;
- televisione;
- e-commerce.

8 NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

8.1 DIMINUIZIONE DELLE SANZIONI IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

Le sanzioni ridotte da pagare in caso di ricorso al ravvedimento operoso sono state diminuite.

In particolare, passa:

- da un ottavo ad un dodicesimo del minimo la sanzione comminabile in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
- da un quinto ad un decimo del minimo la sanzione comminabile nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- da un ottavo ad un dodicesimo del minimo la sanzione comminabile per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

Decorrenza

La riduzione dell'importo della sanzione riguarda anche i ravvedimenti relativi a violazioni commesse anteriormente al 29.11.2008, ma non ancora contestate.

8.2 REVISIONE SPECIALE DEGLI STUDI DI SETTORE

È prevista una particolare modalità di revisione e integrazione degli studi di settore, al fine di tenere conto degli effetti che l'attuale crisi economica produce su determinati settori o aree territoriali. In particolare, detta revisione degli studi di settore:

- può essere effettuata anche oltre i termini previsti per l'ordinaria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* degli studi di settore nuovi o revisionati, vale a dire oltre il 31.12, per l'anno 2008, ed oltre il 30.9, dall'anno 2009 e successivi;
- tiene conto dei dati della contabilità nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nell'analisi economica e delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore;
- è disposta con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione di esperti.

8.3 LIMITI AGLI ACCERTAMENTI PRESUNTIVI IN CASO DI ADESIONE AGLI INVITI A COMPARIRE AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE

L'Amministrazione finanziaria non può effettuare ulteriori accertamenti presuntivi nei confronti di quei contribuenti che abbiano aderito agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore, comunicati dall'Agenzia delle Entrate prima della notifica del relativo avviso di accertamento. Affinché operi la preclusione dall'ulteriore attività accertatrice è necessario che l'ammontare delle attività non dichiarate sia, alternativamente:

- pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti;
- oppure non superiore a 50.000,00 euro.

8.3.1 Inapplicabilità della norma

La suddetta disposizione non si applica qualora, per l'annualità oggetto dell'invito, l'Amministrazione finanziaria rilevi irregolarità nei dati indicati nel modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore o l'indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità non sussistenti che determinano l'applicazione delle sanzioni (maggiorate del 10%) per infedele dichiarazione.

8.3.2 Decorrenza

La disposizione in esame si applica agli inviti relativi ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2006 e successivi, emessi dall'Agenzia delle Entrate a partire dall'1.1.2009.

8.4 ADESIONE AGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO

Nell'accertamento con adesione, l'Ufficio può inviare al contribuente un invito al contraddittorio che deve contenere:

- l'indicazione dei periodi d'imposta oggetto di accertamento;
- la data e il luogo della comparizione.

Il DL 185/2008:

- prevede che l'invito al contraddittorio deve contenere anche le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti e le relative motivazioni;
- consente di prestare adesione ai suddetti inviti al contraddittorio, introducendo quindi una nuova forma deflativa del contenzioso.

Il contribuente può fruire di tale forma di adesione solo qualora l'invito al contraddittorio non sia stato preceduto da processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell'art. 5-bis del DLgs. 218/97.

8.4.1 Procedura di adesione

Sotto il profilo procedimentale, si evidenzia che:

- il contribuente può aderire ai rilievi contenuti nell'invito mediante comunicazione da effettuarsi tramite il modello approvato con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10.9.2008;
- la comunicazione deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelto e la quietanza di pagamento della prima o unica rata;
- le somme devono essere versate entro 15 giorni antecedenti alla data di comparizione.

8.4.2 Effetti premiali

I benefici dell'istituto consistono:

- nella riduzione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo edittale;
- nel fatto che, in caso di pagamento rateale, non occorre la prestazione di alcuna garanzia.

8.4.3 Decorrenza

La facoltà di adesione agli inviti al contraddittorio si applica a partire dagli inviti emessi dall'1.1.2009.

8.5 CONTRASTO ALL'INDEBITA COMPENSAZIONE DI CREDITI NEL MODELLO F24

Al fine di contrastare l'indebito utilizzo della compensazione nel modello F24 (es. compensazioni relative a crediti non esposti in dichiarazione o a periodi d'imposta per i quali le dichiarazioni non erano state presentate), viene previsto che:

- l'Agenzia delle Entrate può notificare apposito atto di recupero del credito d'imposta entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo, a pena di decadenza;
- la compensazione di crediti inesistenti è punita con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi;
- in caso di mancato pagamento delle somme chieste mediante l'atto di recupero, è possibile la loro iscrizione nei ruoli straordinari, con la conseguenza che, anche qualora venisse proposto ricorso giurisdizionale, l'esecuzione può continuare per l'intero.

8.6 ABOLIZIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELL'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI SUPERIORI A 10.000,00 EURO

Sono state abrogate le disposizioni che prevedevano l'obbligo di comunicare preventivamente all'Agenzia delle Entrate l'utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore a 10.000,00 euro, da parte dei titolari di partita IVA.

Tale obbligo, però, non era mai diventato operativo.

8.7 ABOLIZIONE DELL'OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Sono state abrogate le disposizioni che prevedevano l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi:

- per le imprese della grande distribuzione;
- per tutti i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate.

Anche tale obbligo non era però mai diventato operativo.

Facoltà di trasmissione telematica per la grande distribuzione

Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, deve però ritenersi ancora vigente la facoltà di effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi, come già avveniva.

8.8 ABOLIZIONE DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Sono state abrogate le disposizioni che prevedevano l'obbligo di registrazione su supporto elettronico delle operazioni compiute tramite distributori automatici, a carico dei contribuenti esercenti il commercio al minuto tramite detti apparecchi, al fine della trasmissione dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate.

Tale obbligo non era però ancora diventato operativo.

8.9 CARTELLE DI PAGAMENTO RELATIVE A SOMME DERIVANTI DALL'ADESIONE AI CONDONI

Con riferimento ai contribuenti che, avendo aderito ai condoni previsti dalla L. 289/2002, non hanno provveduto all'esecuzione dei versamenti, vengono introdotte specifiche misure a tutela della riscossione delle predette somme.

In particolare, l'Agente della Riscossione:

- può attivare l'espropriazione immobiliare se l'importo supera complessivamente 5.000,00 euro;
- decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, può accedere all'archivio dei dati dei rapporti finanziari.

8.10 MISURE CAUTELARI A TUTELA DEL CREDITO ERARIALE

Ai sensi dell'art. 22 del DLgs. 472/97, l'Ente impositore può chiedere al giudice tributario il sequestro o l'iscrizione di ipoteca sui beni del contribuente qualora abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.

Parte della giurisprudenza ha ritenuto la norma applicabile solo agli importi relativi alle sanzioni amministrative.

Il DL 185/2008 estende espressamente la possibilità di chiedere al giudice le suddette misure cautelari anche ai crediti relativi alle imposte e agli interessi.

8.11 ESCLUSIONE DELL'IVA DALLA TRANSAZIONE FISCALE

L'art. 182-ter della Legge fallimentare prevede che, nell'ambito della procedura di concordato preventivo, l'Ente impositore possa stipulare con il contribuente apposita transazione fiscale.

Il DL 185/2008 stabilisce che tale accordo non può riguardare l'IVA.

8.12 NUOVA PROCEDURA DELL'INTERPELLO C.D. "ANTIELUSIVO"

Viene modificata la disciplina dell'interpello c.d. "antielusivo", prevedendo che:

- nel caso in cui la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente non provveda ad emettere il parere entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta, il contribuente può inviare alla stessa un'apposita diffida ad adempiere;
- se la Direzione Regionale non provvede entro ulteriori 60 giorni dalla diffida, la mancata comunicazione del parere equivale a silenzio-assenso.

9 ALTRE NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI

9.1 PRESENTAZIONE DI APPOSITA ISTANZA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE IRPEF/IRES DEL 55% PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

La detrazione IRPEF/IRES del 55% delle spese relative agli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, finora caratterizzata dall'automaticità della fruizione, diventa subordinata:

- alla presentazione di un'istanza all'Agenzia delle Entrate;
- all'espressa accettazione della stessa, nei limiti delle risorse stanziato, entro 30 giorni dalla presentazione; decorso tale termine, pertanto, l'istanza è considerata respinta.

Poiché le istanze verranno esaminate dall'Agenzia delle Entrate in base all'ordine cronologico di invio ed accolte nei limiti dei fondi stanziati, i soggetti che effettueranno gli investimenti per il risparmio energetico potrebbero non ottenere lo sconto fiscale.

9.1.1 Decorrenza

L'obbligo di presentazione dell'istanza riguarda le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007 (anni 2008, 2009 e 2010, per i soggetti "solari").

Possibili modifiche

Peraltro, è stato annunciato che, in sede di conversione in legge, l'obbligo in esame dovrebbe essere eliminato con riferimento alle spese sostenute nel 2008.

Inoltre, sono possibili altre modifiche della disciplina in esame (es. eliminazione del "silenzio-rifiuto").

9.1.2 Modalità di presentazione dell'istanza

L'istanza all'Agenzia delle Entrate deve essere presentata:

- utilizzando l'apposito modello che verrà approvato dalla stessa Agenzia;
- esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati.

9.1.3 Termini di presentazione dell'istanza

L'istanza deve essere presentata:

- per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2008: dal 15.1.2009 al 27.2.2009;
- per le spese sostenute nei periodi d'imposta 2009 e 2010, dall'1.6 e fino al 31.12 di ciascun anno.

9.1.4 Conversione nella detrazione IRPEF del 36%

Le sole persone fisiche, in relazione alle spese effettuate nel 2008, se non possono accedere alla detrazione IRPEF del 55% per omessa presentazione o mancato accoglimento dell'istanza, potranno beneficiare della detrazione IRPEF del 36%. In tal caso:

- il limite massimo delle spese agevolate è di 48.000,00 euro per ciascun immobile;
- la detrazione andrà ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

9.2 PRESENTAZIONE DI APPOSITO FORMULARIO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER FRUIRE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Il DL 185/2008 interviene anche sulle modalità di fruizione del credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo, disciplinato dalla legge Finanziaria 2007, introducendo l'obbligo di presentare all'Agenzia delle Entrate un apposito formulario:

- in via telematica;
- sulla base del modello che sarà approvato dalla stessa Agenzia.

In particolare:

- ove le attività di ricerca e sviluppo siano state già avviate prima del 29.11.2008, il formulario deve essere presentato entro 30 giorni dall'approvazione dell'apposita procedura telematica, a pena di decadenza, per avere il nulla osta da parte dell'Agenzia all'utilizzo del credito d'imposta;
- ove le attività in questione siano avviate a partire dal 29.11.2008, la presentazione del formulario vale come prenotazione al diritto di beneficiare del credito d'imposta.

In tale ultimo caso, il credito d'imposta può essere utilizzato:

- nell'anno di presentazione delle domanda, al massimo in misura pari al 30%;
- nell'anno successivo, per la parte rimanente.

9.3 PROROGA AL 2009 DELLA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Viene prorogato per il periodo dall'1.1.2009 al 31.12.2009 la possibilità di assoggettare ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10%, le somme erogate a livello aziendale in relazione "a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa".

Non è stata, invece, prorogata la detassazione delle somme erogate per prestazioni:

- di lavoro straordinario;

- di lavoro supplementare o rese in funzione di clausole elastiche nei contratti *part time*.

Va sottolineato che, rispetto al regime fiscale agevolato previsto per il 2008:

- è confermata l'applicabilità dell'agevolazione ai soli lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e dei titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto);
- il limite di reddito di lavoro dipendente (relativo all'anno 2008) cui è subordinato l'accesso al beneficio nel 2009 è stato innalzato da 30.000,00 a 35.000,00 euro;
- è stato aumentato da 3.000,00 a 6.000,00 euro l'importo massimo delle somme erogate a titolo di premio di produttività cui potrà essere applicata l'imposta sostitutiva del 10%.

9.4 INCENTIVI FISCALI PER IL RIENTRO IN ITALIA DI RICERCATORI RESIDENTI ALL'ESTERO

Vengono reintrodotte alcune agevolazioni fiscali ai fini IRPEF ed IRAP, allo scopo di incentivare il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero.

9.4.1 Soggetti interessati

Le agevolazioni sono destinate ai ricercatori e ai docenti che:

- siano in possesso di titolo di studio universitario o ad esso equiparato;
- non siano occasionalmente residenti all'estero;
- abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca o università (pubblici o privati) per almeno due anni;
- a partire dal 29.11.2008 ed entro il 31.12.2013 vengano a svolgere la loro attività in Italia;
- diventino fiscalmente residenti in Italia.

Nei confronti dei suddetti soggetti è previsto che i relativi redditi di lavoro dipendente o autonomo:

- sono imponibili ai fini IRPEF solo per il 10% del loro ammontare;
- non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP.

9.4.2 Durata delle agevolazioni

L'agevolazione si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei due successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

10 CONCESSIONE DI UN "BONUS STRAORDINARIO" A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI

Viene prevista l'attribuzione di un "*bonus* straordinario" a sostegno dei nuclei familiari di soggetti residenti, sulla base:

- del numero dei componenti il nucleo familiare;
- della presenza di soggetti portatori di *handicap*;
- del reddito complessivo del nucleo familiare.

Il *bonus* è previsto:

- in relazione al periodo d'imposta 2007;
- oppure, in alternativa, al periodo d'imposta 2008.

Pertanto, qualora sia nel 2007 che nel 2008 ricorrano i requisiti richiesti per ottenere il *bonus*, il beneficio può essere fruito solo in relazione ad uno dei due anni considerati, sulla base di valutazioni di convenienza.

10.1 SOGGETTI BENEFICIARI

Il *bonus* spetta se alla formazione del reddito complessivo IRPEF del nucleo familiare concorrono, nell'anno di riferimento (2007 o 2008), esclusivamente i seguenti redditi:

- redditi di lavoro dipendente, comprese le pensioni;
- i seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi dei soci lavoratori delle cooperative; compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e lavoro a progetto; compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili; assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato; remunerazioni dei sacerdoti;
- redditi derivanti da attività commerciali o da lavoro autonomo, non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
- redditi fondiari (terreni e fabbricati), per un ammontare non superiore a 2.500,00 euro, purché posseduti unitamente a redditi indicati nei punti precedenti.

Il reddito complessivo del nucleo familiare è dato dalla somma del reddito complessivo di ciascun componente dello stesso, compreso quello derivante dal possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze.

10.2 DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Ai fini in esame, il nucleo familiare è composto:

- dal richiedente;
- dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non fiscalmente a carico;
- dai figli e dagli altri familiari, fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 del TUIR.

10.3 AMMONTARE DEL *BONUS*

Il *bonus* è pari a:

- 200,00 euro, nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore a 15.000,00 euro;
- 300,00 euro, per il nucleo familiare di 2 componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 17.000,00 euro;
- 450,00 euro, per il nucleo familiare di 3 componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 17.000,00 euro;
- 500,00 euro, per il nucleo familiare di 4 componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 20.000,00 euro;
- 600,00 euro, per il nucleo familiare di 5 componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 20.000,00 euro;
- 1.000,00 euro, per il nucleo familiare di oltre 5 componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 22.000,00 euro;
- 1.000,00 euro, per il nucleo familiare con componenti portatori di *handicap*, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 35.000,00 euro.

Il *bonus*:

- è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare;
- non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, compresa la c.d. "*social card*".

10.4 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL *BONUS*

Il *bonus* è erogato dai sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente o assimilati, compresi i trattamenti pensionistici.

Il soggetto interessato deve presentare al sostituto d'imposta un'apposita richiesta:

- nella quale autocertifica il possesso dei requisiti;
- sulla base del modello che sarà approvato dall'Agenzia delle Entrate;
- entro il 31.1.2009 (per il *bonus* relativo all'anno 2007), ovvero entro il 31.3.2009 (per il *bonus* relativo all'anno 2008);
- anche mediante i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, CAF, ecc.).

Il *bonus* è erogato:

- da parte dei datori di lavoro, nel mese di febbraio 2009 (per il *bonus* relativo all'anno 2007), ovvero nel mese di aprile 2009 (per il *bonus* relativo all'anno 2008), nei limiti del monte ritenute e dei contributi disponibili;
- da parte degli enti pensionistici, nel mese di marzo 2009 (per il *bonus* relativo all'anno 2007), ovvero nel mese di maggio 2009 (per il *bonus* relativo all'anno 2008), nel limite del monte ritenute disponibile;
- secondo l'ordine di presentazione delle richieste.

Bonus non erogato dal sostituto d'imposta

Qualora il *bonus* non venga erogato dal sostituto d'imposta, il soggetto interessato può presentare la richiesta all'Agenzia delle Entrate:

- qualora riferita all'anno 2007, entro il 31.3.2009, in via telematica;
- qualora riferita all'anno 2008:
 - entro il 30.6.2009, in via telematica, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008;
 - oppure con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.

La presentazione della richiesta in via telematica può avvenire anche avvalendosi degli intermediari abilitati.

10.5 RESTITUZIONE DEL BONUS NON SPETTANTE

I soggetti che hanno percepito il *bonus* senza averne diritto, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione:

- entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo all'erogazione;
- ovvero, in caso di contribuenti esonerati dall'obbligo dichiarativo, mediante versamento con il modello F24 entro il medesimo termine.

11 AGEVOLAZIONI PER I MUTUI A TASSO VARIABILE RELATIVI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Il DL 185/2008 prevede alcuni interventi sui mutui a tasso variabile stipulati in relazione all'abitazione principale.

11.1 MUTUI GIÀ STIPULATI

Relativamente ai mutui a tasso variabile, l'importo delle rate che il mutuatario dovrà corrispondere nel 2009 deve essere calcolato con riferimento al maggiore tra:

- il 4% senza *spread*, spese varie o altro tipo di maggiorazione;
- il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto.

Lo Stato si farà carico della differenza tra gli importi delle rate così determinati e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui.

Questo criterio di calcolo non si applica se le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.

Tali disposizioni si applicano alle rate da corrispondere nel corso del 2009:

- sui mutui per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, stipulati da persone fisiche fino al 31.10.2008, ad eccezione di quelli riguardanti unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- sui mutui rinegoziati fino al 31.10.2008, in attuazione del DL 93/2008.

Le modalità tecniche per garantire alle banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato saranno stabilite da un decreto dell'Agenzia delle Entrate.

11.2 MUTUI STIPULATI DALL'1.1.2009

Per i mutui garantiti da ipoteca sottoscritti dall'1.1.2009 per l'acquisto dell'abitazione principale, invece, le banche sono tenute ad assicurare alla clientela tassi variabili indicizzati al tasso sulle operazioni di rifinanziamento stabilito dalla Banca centrale europea (BCE).

12 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER LE IMPRESE

Le imprese che si costituiscono in forma societaria dopo il 29.11.2008 sono tenute ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese.

Le imprese già costituite in forma societaria al 29.11.2008 comunicano al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata entro il 29.11.2011.

L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e le successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.